



Brucellosi bufalina in Campania

Azioni e strumenti di intervento



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013



Presentazione

Liberarsi della brucellosi è un dovere. Non importa che questa zoonosi da millenni conviva con gli animali da pascolo, né che per l'uomo rappresenti una minaccia remota, eludibile con la semplice pastorizzazione del latte. Qui si tratta, infatti, di porre in campo una misura capace di rendere indenni gli allevamenti campani, di garantire i consumatori e di fornire, dunque, una certificazione di qualità capace di rendere sempre più competitivi i prodotti lattiero-caseari Dop che, dalla Campania, giungono sui mercati di tutto il mondo.

Eradicare la brucellosi, dunque è innanzitutto uno strumento di trasparenza e garanzia per i consumatori, capace di elevare la reputazione dei prodotti campani ma anche uno strumento di competitività del settore lattiero caseario sul mercato alimentare.

In questo settore la nostra regione esporta in tutto il mondo e coopera a dare alla bilancia commerciale del Paese un valore assolutamente positivo. Un patrimonio da difendere e tutelare come sono da difendere e tutelare le garanzie di sanità dei prodotti.

Il nodo brucellosi va dunque sciolto senza ulteriori indugi: ciò sarà possibile grazie all'istituto del commissario a me attribuito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e grazie alle risorse stanziare a tale fine - dall'Unione Europea, dal Governo centrale e dalla Regione - per garantire agli allevatori il giusto ristoro del danno subito a seguito degli abbattimenti programmati.

Opereremo a tal fine in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, con i carabinieri del Nas, con i veterinari delle ASL e con gli ispettori ministeriali.

Si tratta di un piano articolato e complesso quello predisposto dal Commissario per l'eradicazione della



brucellosi bufalina. Un piano che intendiamo condurre in porto in breve tempo e con tutte le garanzie di trasparenza e celerità che il caso richiede.

Per alcuni mesi saranno impegnati al mio fianco in questo delicato compito due soggetti attuatori, il col. Aldo Orrù e il prof. Fernando Sbizzera, indicati dal Ministero della Salute e venti unità lavorative in comando dalle ASL e gli uffici di coordinamento del Settore Veterinario dell'Assessorato regionale alla Sanità, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno oltre ai competenti uffici dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive senza costi aggiuntivi per le casse pubbliche.

Per questo un ringraziamento particolare va alle Organizzazioni Sindacali, alle Organizzazioni professionali agricole, agli operatori della filiera per la fattiva collaborazione che hanno offerto, consapevoli che siamo ad un punto di svolta verso la strada della qualità e della trasparenza.

Andrea Cozzolino

Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive
della Regione Campania
Commissario Straordinario di Governo

Introduzione

A più di 200 anni dalla scoperta del virus della brucellosi da parte di D. Bruce (1886) - quasi quanti ne ha l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - la Brucellosi resiste ancora, in Terra di Lavoro e quasi in tutto il sud d'Italia. Per troppi, lunghi anni abbiamo ascoltato le singolari teorie di chi riteneva questa malattia un falso problema, di chi la demonizzava ingiustamente, di chi la ignorava proditoriamente, di chi la utilizzava politicamente.

Tanti vaniloqui inutili e dannosi, sino a quando il Ministero della Salute, la Regione Campania e l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno non hanno deciso di avviare insieme uno stretto giro di vite.

Grazie al progetto della genotipizzazione, realizzato dal nostro Ente, con risorse della sanità regionale, abbiamo affrontato il problema alla radice.

In molti allevamenti, infatti, le bufale infette non venivano abbattute, ma si favoriva la cronicizzazione della malattia sul territorio, causando, di conseguenza, un grave danno all'economia ed alla credibilità della nostra Regione.

Abbiamo dovuto anche convertire la dabbenaggine dei tanti che erano pronti a credere che la mozzarella di bufala campana, 4° D.O.P. in Italia, potesse essere spedita in tutto il mondo con la brucella al seguito.

La vicenda della diossina, d'altro canto, ci ha insegnato che basta un sospetto per bloccare il mercato.

In pochi mesi abbiamo elaborato un progetto ambizioso, ma decisamente necessario: sconfiggere la brucellosi in Campania.

Oggi ci tocca restituire fiducia ad un prodotto decisivo per la nostra Regione, che ne incarna l'immagine e ne rappresenta una peculiarità positiva.

Indubbiamente un merito va reso all'Assessore Cozzolino

che ha profuso impegno e dedizione per questo progetto. Fondamentale, poi, è stato l'apporto fornito dall'Assessore Angelo Montemarano, per aver chiesto ed ottenuto dai servizi veterinari uno sforzo senza precedenti, e da tanti altri soggetti: l'Istituto di Malattie Infettive e della Zootecnia della Facoltà di Medicina Veterinaria, i colleghi dell'Assessorato alle Sanità e delle ASL, i veterinari, gli universitari, gli impiegati ed i tecnici di laboratorio – che hanno offerto la loro opera senza la quale non avremmo avviato tutto questo lavoro.

Mesi faticosi ci attendono, ma grazie alla collaborazione degli allevatori e delle loro organizzazioni di categoria, noi saremo in grado di affrontare questa emergenza.

Insomma, in questa Regione abbiamo compiuto, a dispetto di quanti ci biasimano, un doppio sforzo: abbiamo denunciato il problema e proposto la soluzione, puntando senza esitazione all'obiettivo concreto di rendere l'allevamento bufalino campano scevro da questa malattia. Del resto, non avrebbe alcun senso lasciare alle future generazioni capi infetti senza alcun valore, anziché aziende produttive e libere da vincoli sanitari.

L'auspicio è che un giorno non molto lontano avremo in Campania un settore bufalino ben avviato, che tiene bene il mercato, che compete per qualità e per serietà dei suoi operatori, che costituirà - sono sicuro - sempre di più un valido motore per l'economia di questa Regione. Per questo scopo, chi scrive e l'Ente di cui è responsabile, dedicano tutto il loro impegno.

Antonio Limone

Commissario Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno





Parte Prima

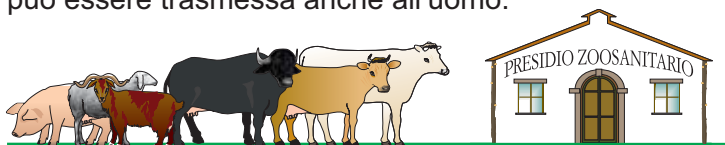
Piano
di contenimento
e risanamento
della brucellosi
bufalina
in Campania



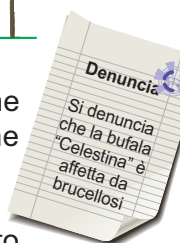
Che cos'è la brucellosi

Come si diffonde tra gli animali

La brucellosi è una malattia (zoonosi) presente in tutto il mondo, con maggiore incidenza nel Mediterraneo, India, Medio Oriente, Asia centrale e America Latina. Colpisce ovicaprini, bovini, bufalini, suini ed equini e può essere trasmessa anche all'uomo.

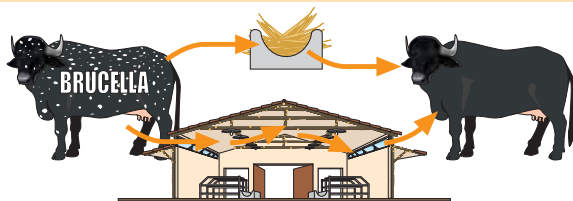


È **obbligatorio denunciare** casi di brucellosi al fine di tutelare la sanità pubblica e le attività economiche nelle aree agricolo-pastorali interessate.



Gli animali infetti diffondono la brucella tramite l'aborto o il feto, i liquidi e gli involucri fetali, ma anche attraverso il colostro ed il latte.

La trasmissione della malattia avviene tramite ingestione di materiale contaminato e per via aerogena nelle stalle, nei laboratori e nei macelli.



In un allevamento la malattia si può trasmettere per l'ingresso di un animale infetto o per mescolamento di animali sani e contagiati come avviene, ad esempio, al pascolo durante la transumanza.



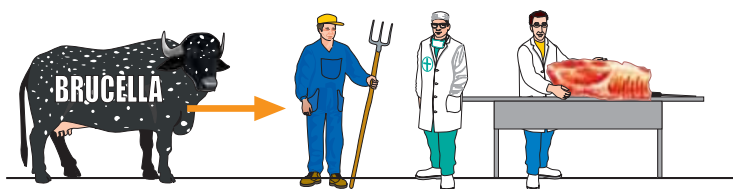


Come si trasmette agli uomini

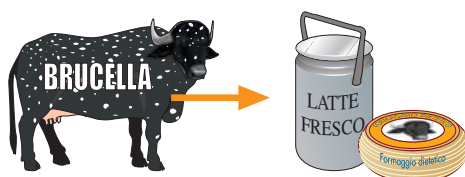
Gli esseri umani possono contrarre la malattia entrando in contatto con animali infetti.

Nello specifico, la trasmissione avviene per contatto diretto con tessuti, sangue, urine, secreti vaginali, feti abortiti e, soprattutto, placente.

La malattia colpisce prevalentemente le categorie professionali che operano nel settore: allevatori, veterinari, lavoratori dei mattatoi e personale di laboratorio.



Può essere trasmessa per via alimentare attraverso l'ingestione di latte non pastorizzato e formaggi freschi provenienti da animali infetti.



Il consumo di carni cotte di animali contaminati non rappresenta un rischio di contagio.

La trasmissione da uomo a uomo è estremamente rara.

L'eradicazione della malattia fra gli animali comporta, dunque, anche l'eliminazione del rischio per l'uomo.

L'azione del Commissariato

La Regione Campania e la Commissione Europea hanno approvato uno specifico **piano triennale** ed un **programma operativo** per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bufalini del territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe



Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Assessore all'Agricoltura e alle Attività produttive, Andrea Cozzolino, Commissario straordinario di Governo per l'emergenza brucellosi.

Il Commissario, con l'ausilio di una apposita unità operativa, garantisce la gestione integrata delle seguenti attività:

- **programmazione e monitoraggio** degli interventi per circoscrivere la malattia;



- **coordinamento dei servizi** veterinari, delle strutture sanitarie, amministrative e tecniche delle zone interessate dal piano;



- **emanazione delle ordinanze** per l'abbattimento dei capi bufalini infetti;



- **attuazione** di un piano di informazione e comunicazione;



- **quantificazione dei danni** al settore zootecnico derivanti dall'abbattimento dei capi bufalini infetti e dalle relative perdite salariali e contributive;



- **erogazione degli indennizzi.**





L'**Unità Operativa (task force)** è costituita da personale proveniente dagli Assessorati all'agricoltura e alle attività produttive, alla sanità e all'ambiente, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dall'Agenzia regionale di protezione ambientale della Regione Campania.



Assessorato all'Agricoltura
e alle Attività Produttive

ASL



ASSESSORATO
ALL'AMBIENTE

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

APA

Agenzia di Protezione Ambientale

Per combattere adeguatamente la diffusione della malattia, è opportuno che al programma operativo sia associata una corretta profilassi igienico-sanitaria negli allevamenti e una stretta collaborazione tra gli allevatori, le ASL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

L'obiettivo è tutelare l'interesse degli allevatori, il prezioso patrimonio zootecnico, la qualità del prodotto e la salute dei consumatori.



A tal fine saranno predisposti indennizzi con pratiche di liquidazione snelle e veloci.

Programma d'intervento

Ambito di applicazione



Le aree incluse nel programma operativo sono l'intera provincia di Caserta (ASL CE1 e CE2) e il e il territorio limitrofo costituito dal Comune di Giugliano nella ASL NA2 (Nella tab. 1 è riportato l'elenco completo dei Comuni coinvolti).

Gli interventi previsti sono differenziati in base all'incidenza territoriale dell'infezione.

L'ASL CE2, ad eccezione dell'Ambito 1 di Aversa, comprende sia la zona a più alta densità di allevamenti bufalini e a più elevato tasso d'infezione, sia una fascia periferica che presenta un tasso intermedio di incidenza della malattia. Entrambe costituiscono un'area di massima attenzione e di operatività iniziale.

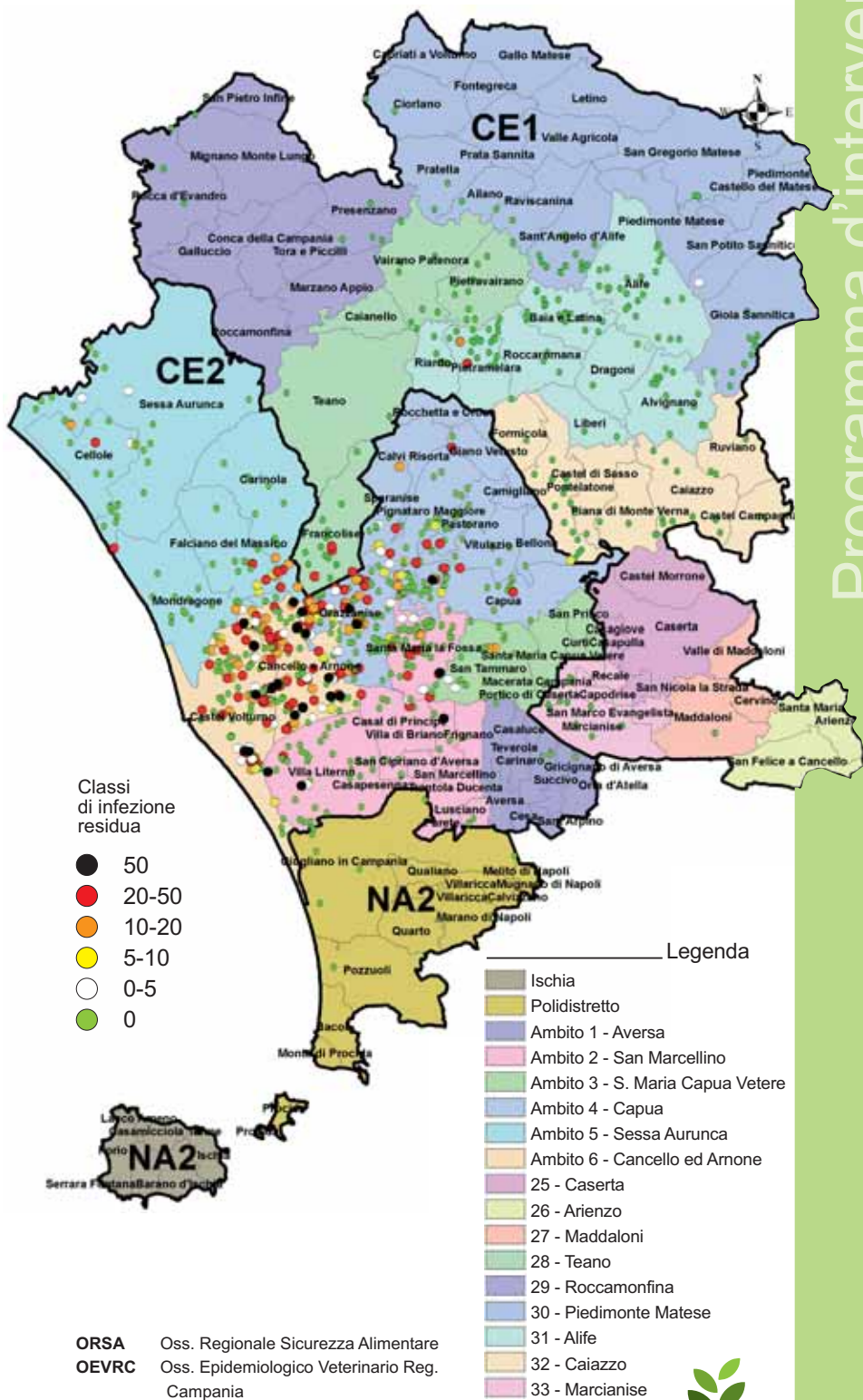
Le ASL NA2 e CE1, cui si aggiunge l'Ambito 1 di Aversa nell'ASL CE2, non destano preoccupazione e risultano sotto controllo costante.

Nella figura 1 è riportata la distribuzione spaziale delle aziende bufaline presenti nella provincia di Caserta e territori limitrofi, suddivisa per ASL e Ambito. Ogni azienda è rappresentata da un punto, il cui colore varia a seconda della classe d'infezione in cui essa rientra. Il nero indica le aziende che presentano una percentuale di animali infetti superiore al 50% e così di seguito.

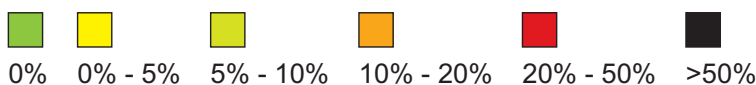
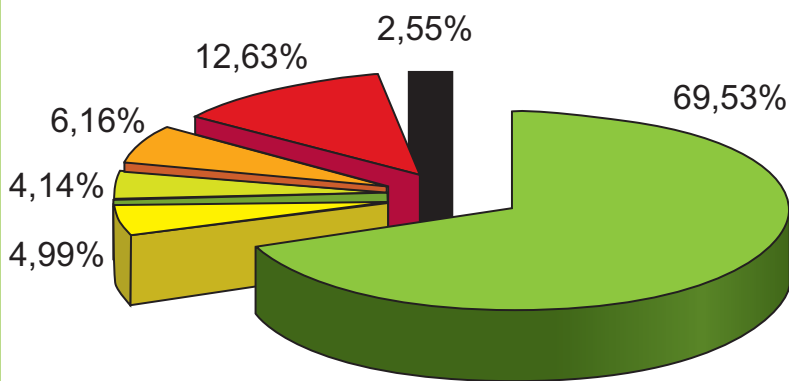
Dalla figura si evince che il territorio a più alto tasso di infezione è rappresentato essenzialmente dai Comuni di Castelvoturno, Cancellò e Arnone, Grazzanise e S. Maria La Fossa. A questi si aggiungono parte dei Comuni di Falciano del Massico, Casal di Principe e Villa Literno.

Figura 1

Distribuzione spaziale delle aziende bufaline presenti nella Provincia di Caserta e Comuni limitrofi



**Classi d'infezione nelle aziende bufaline
Provincia di Caserta e zone limitrofe
al 28 febbraio 2008**



Fonte:

Elaborazione su dati ORSA (Oss. Regionale Sicurezza Alimentare),
OEVR (Oss. Epidemiologico Veterinario Regione Campania) e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – 2008.

Su un totale di 942 allevamenti presenti nella provincia di Caserta e zone limitrofe, il 69,53% risulta negativo alle indagini sierologiche; il 2,55% ha attualmente un'infezione intraziendale superiore al 50%; la classe più rappresentativa tra quelle infette è costituita dagli allevamenti con un'infezione compresa tra il 20% e il 50% con una percentuale del 12,63%.



Obiettivi del programma



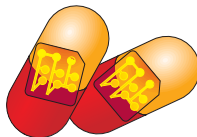
a) Identificazione delle aziende e degli animali

Allo scopo di pervenire ad una corretta identificazione delle aziende, il piano prevede:

- la verifica costante dell'iscrizione alla Banca Dati Nazionale delle aziende e di tutti i capi bufalini, con l'indicazione dello stato sanitario e i relativi aggiornamenti;



- l'identificazione di tutto il patrimonio bufalino della provincia di Caserta entro il 2008, utilizzando boli ruminali elettronici.



In caso di riscontro di inosservanze delle norme in materia di identificazione e registrazione degli animali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie previste.



b) Controlli annuali

Tutti i capi bufalini di età superiore ai 12 mesi, identificati secondo il Regolamento (CE) 1760/2000 e precedentemente imbolati, vanno sottoposti a controlli sierologici due volte l'anno.

Le operazioni di prelievo sono effettuate dai Medici Veterinari dipendenti delle ASL.

I campioni devono essere consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo. In caso di positività, l'Istituto avrà l'obbligo di trasmettere i risultati alla ASL competente entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni.



c) Abbattimento dei capi infetti

Gli animali riconosciuti infetti devono essere immediatamente isolati e vanno abbattuti entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa notifica.

Qualora non venga rispettato il termine prescritto, sarà attuato l'abbattimento coatto anche con l'ausilio della forza pubblica.

Gli animali risultati dubbi alla prova sierologica, oltre ad essere isolati, devono essere sottoposti ad un nuovo controllo, a distanza di tre settimane dal primo. In caso di ripetizione di risultato dubbio tali animali si considerano infetti.

A partire dal termine previsto per l'abbattimento, i controlli sono effettuati ogni tre settimane su tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi. Nel caso in cui, dopo tre interventi consecutivi, persistano ancora animali sieropositivi si farà ricorso ad approfondimenti epidemiologici e diagnostici.





d) Vaccinazione

La vaccinazione contro la brucellosi (vaccino RB51) si effettua negli animali di età compresa tra i sei e i nove mesi ed è obbligatoria nelle zone ad alto rischio.



Possono essere vaccinati esclusivamente animali identificati a norma del Regolamento (CE) 1760/2000 e provvisti di bolo ruminale elettronico.

È vietata la vaccinazione dei capi bufalini maschi.



L'RB51 deve essere somministrato dai Medici Veterinari dipendenti delle ASL o da liberi professionisti convenzionati. L'acquisto, la conservazione e la distribuzione del vaccino sono a carico della Regione Campania e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Per essere esclusi dal programma di vaccinazione è necessario compilare il **relativo modulo**.

È consentito solo in aziende storicamente sane (ufficialmente indenni) in zona di vaccinazione obbligatoria, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita scheda e dopo aver acquisito parere favorevole della task force regionale, così come indicato nel Piano straordinario regionale.

I Servizi Veterinari delle ASL provvedono e garantiscono che sul passaporto dei capi bufalini sia riportata la seguente dicitura *“animale vaccinato con RB51 non destinabile a scambi intracomunitari”*.



L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici può effettuare a campione prove diagnostiche con antigene specifico RB51 in animali vaccinati, su campioni prelevati nell'ambito delle attività di profilassi di Stato.



e) Movimentazione degli animali

Per i capi non diretti alla macellazione, le movimentazioni sono consentite solo da allevamenti in possesso della qualifica di *Ufficialmente indenne* o *Indenne da brucellosi*. È vietata la movimentazione degli animali provenienti da allevamenti vaccinati con RB51, verso allevamenti che non facciano uso dello stesso vaccino.



Prima della movimentazione, gli animali devono essere sottoposti ad identificazione aggiuntiva con bolo ruminale elettronico.

Gli estremi dell'identificazione devono figurare sul modello di accompagnamento firmato dal Veterinario Ufficiale responsabile dell'allevamento.





f) Conferimento del latte agli stabilimenti di trasformazione



I detentori delle aziende bufaline interessate devono comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente il nominativo degli stabilimenti cui conferiscono il latte. Ogni variazione di destinazione del latte deve essere comunicata entro trenta giorni.

Il latte proveniente da animali infetti o sospetti di infezione deve essere o distrutto o somministrato agli animali della stessa azienda previo trattamento termico. Se prodotto da animali sieronegativi può essere conferito a stabilimenti di trasformazione che ne assicurino il trattamento termico richiesto.

I titolari degli stabilimenti di trasformazione di latte bufalino dei Comuni interessati devono redigere un piano di autocontrollo nel quale siano previste misure preventive ed azioni correttive nei riguardi della Brucella spp., per scongiurare il pericolo di possibili contaminazioni tra materia prima e prodotto finito.

Se il Servizio Veterinario competente rileva delle irregolarità è tenuto a comunicare quanto riscontrato al Settore Veterinario Regionale che provvede alla revoca del riconoscimento comunitario per gli stabilimenti in questione.



Il Servizio Veterinario della ASL competente assicura la vigilanza sulle suddette disposizioni.

Le fasi del programma



Il programma del Piano operativo prevede tre fasi principali: una prima **fase di attacco**, una seconda di **mantenimento** ed una terza, ed ultima, di **consegna**.

Fase di attacco

- ✓ l'**abbattimento totale dei capi** nelle aziende che presentano una percentuale d'**infezione superiore al 50%**;

TOTALITÀ



- ✓ l'**abbattimento di tutti i capi infetti** nelle aziende con livelli di positività **inferiori al 50%**;

CAPI INFETTI



- ✓ **interventi di profilassi** in tutti gli allevamenti;



- ✓ il **trasporto** e la **macellazione** di **almeno 300 unità bufaline al giorno**;



- ✓ la **vaccinazione dei capi** che rientrano nei parametri dei capi vaccinabili (vedi punto d);



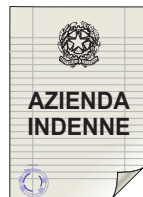
- ✓ il **monitoraggio** degli allevamenti negativi.





● La fase di mantenimento/verifica prevede:

- ✓ il risanamento e l'acquisizione della qualifica sanitaria di **Ufficialmente Indenne** o **Indenne** per le aziende con bassa positività;
- ✓ l'eradicazione della malattia nei territori più a rischio mediante l'immediata attivazione degli **interventi coordinati di profilassi**;
- ✓ la **vaccinazione degli impuberi**;
- ✓ l'**abbattimento dei nuovi capi sieropositivi**.



● La fase di consegna

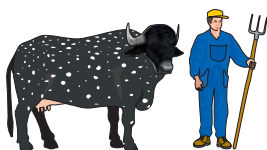
Prevede la **chiusura del piano straordinario** e il trasferimento alle ASL della gestione delle profilassi di stato.



In tutte le fasi sono previsti controlli ed eventuali correttivi al piano

Indennizzi per abbattimenti e mancati redditi

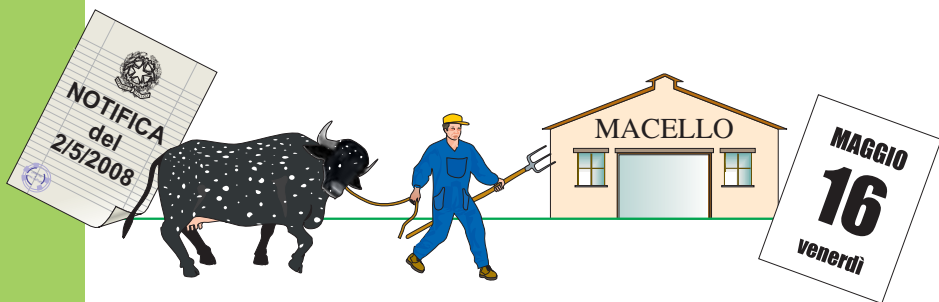
I soggetti beneficiari degli indennizzi sono i proprietari di capi bufalini del territorio della provincia di Caserta e dei territori limitrofi in cui sia stata riscontrata positività ai test per la brucellosi.



Le aziende beneficiarie devono essere regolarmente iscritte alla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica e i capi bufalini devono essere obbligatoriamente abbattuti.



Al proprietario o detentore degli animali non è corrisposto alcun indennizzo se i capi vengono macellati o abbattuti oltre il termine di 15 giorni dalla notifica ufficiale degli esiti dei controlli o della decisione di effettuare l'abbattimento totale.





Gli importi per gli indennizzi erogati sono determinati in base a:

1. distruzione completa o parziale della carne e dei visceri;



2. valore di mercato degli animali alla data di emanazione dell'OPCM del 21/12/2007, desunto dal bollettino ISMEA. L'attribuzione delle bufale adulte alle categorie determinate da ISMEA avverrà tenendo conto dell'età media ai parti. L'età dei capi per i quali si richiede l'indennizzo sarà rilevata direttamente in Banca Dati Nazionale (BDN);



3. perdita di reddito dovuta ad obblighi di quarantena e difficoltà di ripopolamento.



L'importo è quantificato in misura delle unità bovine adulte abbattute (UBA) ed è corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi. Tale importo è determinato sulla base dell'indagine ISMEA 2006 "Analisi del costo e della redditività della produzione del latte di bufala" e dei dati AIA 2006 relativi alla produzione media per bufala nella provincia di Caserta.

$$\text{UBA} = \text{€} = 496,98 \text{ €}$$

L'erogazione degli indennizzi di cui ai punti 2 e 3 è subordinata all'effettiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale.

Le procedure di erogazione degli indennizzi di cui alla lettera b) punto 2 saranno riformulate a seguito, dell'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle modifiche dell'OPCM 3634 così come richiesto dalla Regione Campania.

Presentazione delle domande di indennizzo

I richiedenti, per accedere agli indennizzi, devono consegnare a mano o inviare, esclusivamente a mezzo di raccomandata A.R., al:



Commissario di Governo
per l'emergenza brucellosi
negli allevamenti bufalini
in provincia di Caserta e zone limitrofe

presso la

Sezione Diagnostica Territoriale di Caserta
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Frazione Tuoro - 81029 Caserta

un plico recante la seguente dicitura:



“Domanda di indennizzo per capi bufalini abbattuti per positività alla brucellosi”

nel quale dovrà essere contenuta tutta la documentazione necessaria (per maggiori info e moduli: **www.economicampania.it**).

Le domande per ottenere l'indennizzo devono essere inviate entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta macellazione o abbattimento dei capi infetti.

Qualora i capi siano macellati o abbattuti in più giorni, si terrà conto della data di abbattimento dell'ultimo capo.



Flussi informativi



L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, provvede alla raccolta, alla gestione ed all'invio dei dati al Servizio Veterinario Regionale, al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi.



In tutte le aziende bufaline è fatto assoluto divieto di caccia e di pascolo vagante di bovini, bufalini e ovicaprini.



www.regione.campania.it
www.economiacampania.it





TAB. 1

Comuni coinvolti nel Piano

ASL CE1

Ailano
Alife
Alvignano
Baia e Latina
Caiazzo
Castel Campagnano
Castel di Sasso
Ciorlano
Dragoni
Formicola
Francolise
Galluccio
Gioia Sannitica
Liberi
Macerata Campania
Maddaloni
Marcianise
Mignano Monte Lungo
Piana Di Monte Verna
Pietramelara
Pietravairano
Pontelatone
Pratella
Presenzano
Raviscanina
Riardo
Rocca D'evandro
Roccaromana
Ruviano
San Gregorio Matese
Sant'angelo D'Alife
San Potito Sannitico
Teano
Vairano Patenora

ASL CE2

Bellona
Calvi Risorta
Cancello ed Arnone
Carinola
Capua
Casal di Principe
Casaluce
Castel Volturno
Cellole
Falciano del Massico
Frignano
Giano Vetusto
Grazzanise
Gricignano di Aversa
Lusciano
Mondragone
Orta di Atella
Pastorano
Pignataro Maggiore
San Cipriano d'Aversa
Santa Maria Capua Vetere
Santa Maria La Fossa
San Prisco
Sparanise
San Tammaro
Sessa Aurunca
Villa Di Briano
Villa Literno
Vitulazio

ASL NA2

Giugliano in Campania







Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato dalla Regione Campania, ha come obiettivo quello di realizzare una ruralità piena e soddisfacente, attraverso un insieme di misure che riguardano la corretta gestione dei suoli, il rispetto dell'ambiente, la tutela della salute delle piante e degli animali allevati.

In accordo con le direttive comunitarie, Il PSR prevede incentivi diretti e azioni di contesto utili a migliorare la sicurezza alimentare, il benessere degli animali e la qualità delle produzioni.

La Misura 215, nello specifico, riguarda gli interventi in favore degli allevamenti bovini, suini, bufalini, avicoli e promuove le seguenti azioni:

- a)** Aumento degli spazi disponibili per gli allevamenti (bovini, bufalini, suini ed avicoli);
- b)** Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale per gli allevamenti bufalini;
- c)** Contenimento delle patologie negli allevamenti bovini e bufalini.



Parte Seconda



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

Strumenti

misura **215**
Pagamenti per il benessere
degli animali

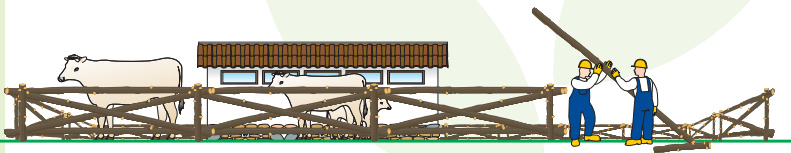
Dotazione finanziaria

€ 24,727 milioni di euro

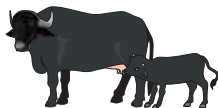
Finalità, articolazione della misura e azioni

Interventi a favore degli allevamenti bovini, suini, bufalini, avicoli, per assicurare un maggiore benessere agli animali allevati attraverso le seguenti tipologie di azione:

A. Aumento degli spazi disponibili per gli allevamenti (bovini, bufalini, suini ed avicoli);



B. Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale negli allevamenti bufalini;



C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie.

L'adesione alle azioni della misura da parte degli allevatori **comporta l'assunzione degli impegni** previsti da ciascuna di esse per un periodo di **durata quinquennale**.

È possibile scegliere di aderire a una o più azioni della presente misura.





Beneficiari

Gli aiuti previsti dalle singole azioni della misura sono concedibili a persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che:

- 1) conducono aziende zootecniche (bovine, bufaline, suine e/o avicole) in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto bilaterale e/o unilaterale registrato nei modi di legge e di durata almeno quanto l'impegno). Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato;
- 2) sono in possesso di partita IVA;
- 3) sono iscritte nel registro delle imprese agricole della CCIAA – Sezione speciale/imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole.

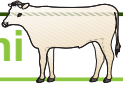


Le società o le altre persone giuridiche possono accedere alla misura per gli allevamenti propri e/o dei soci, acquisita la disponibilità a mezzo di affitto registrato o usufrutto. I soci rinunciano a presentare domanda di premio in proprio per gli allevamenti acquisiti dalla società. Deve essere, inoltre, dato mandato, da parte di ciascun socio, al legale rappresentante della società a presentare domanda e a riscuotere il premio.



Regime di incentivazione

I premi risultano differenziati in funzione della specie animale del numero di UBA presenti in azienda e del numero di azioni applicate nell'allevamento e sono espressi in €/UBA/anno:

AZIONE	Bovini 				Bufalini 	
	 Latte	 Carne			 Latte	 Carne
	Stabulazione libera e/o semilibera	Linea vacca vitello	Baby beef	Vitellone tardivo	Stabulazione libera e/o semilibera	Baby-beef
A	33,73	36,04	26,63	54,79	77,05	30,69
B	=	=	=	=	33,60	=
C	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

AZIONE	Suini 		
A	A ciclo aperto da riproduzione	A ciclo aperto da ingrasso	A ciclo chiuso
	47,23	26,67	36,80

AZIONE	Avicoli 			
A	Galline ovaiole		Polli da carne	
	In gabbia	A terra	A terra	
	40,00	40,00	40,00	



Per l'adesione a più azioni, il premio è la somma dei singoli premi fino a un massimo di

€ 50.000,00/azienda/anno

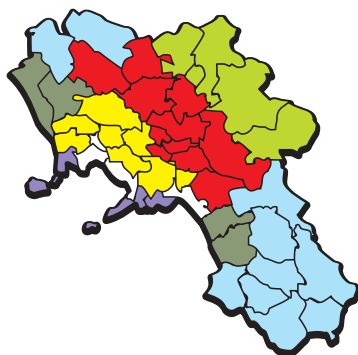




Area d'intervento

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale. L'ubicazione delle aziende rispetto alle macroaree sarà presa in considerazione nel caso in cui le risorse finanziarie risultassero non sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili. In tal caso sarà data priorità alle aziende il cui centro aziendale ed almeno il 50 % della SAU ricade nelle macroaree di seguito indicate secondo le indicazioni ivi riportate

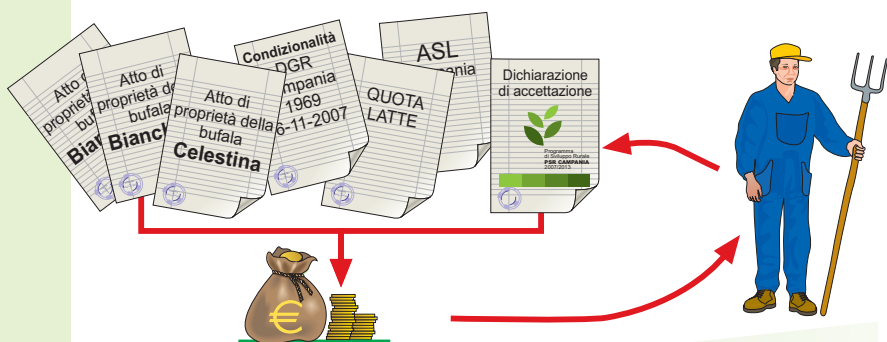
MACROAREE		PRIORITÀ		
		elevata	media	bassa
A1	Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali			x
A2	Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di degrado ambientale		x	
A3	Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico - naturalistica		x	
B	Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate	x		
C	Aree con specializzazione agricola ed agro alimentare e processi di riqualificazione dell'offerta			x
D1	Aree a forte valenza paesaggistico - naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato			x
D2	Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo, particolarmente sensibili agli effetti della riforma della PAC			x



Requisiti di ammissibilità

Per poter accedere ai pagamenti previsti dalla presente misura gli allevatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. essere in possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento;
2. essere in possesso di almeno 10 UBA appartenenti alla stessa specie all'atto della presentazione della domanda il primo anno. Per il calcolo si somma il numero di mesi in cui ciascun animale della stessa specie, espresso in UBA, è presente in stalla, dividendo il risultato per 12 ed approssimando il totale con la regola del 5. Il periodo di riferimento per il calcolo è quello intercorrente tra due domande di premio;
3. aderire agli impegni della presente misura per tutte le UBA appartenenti alla stessa specie;
4. rispettare la condizionalità ai sensi della D.G.R. Campania n. 1969 del 16 Novembre 2007, pubblicata sul BURC n. 64 del 10 dicembre 2007, relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;
5. essere in regola con quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento (quote latte);
6. essere in regola con la certificazione della competente autorità sanitaria in ordine al rispetto delle norme in materia di benessere e salute degli animali.

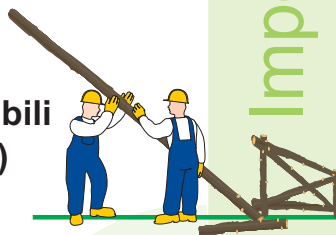


Gli impegni dei beneficiari che aderiscono alla misura decorrono dalla data di presentazione della domanda.



Impegni

a) Aumento degli spazi disponibili (bovini, bufalini, suini ed avicoli)



Gli impegni che i titolari degli allevamenti bovini, bufalini, suini ed avicoli devono rispettare per accedere ai pagamenti della presente azione sono di seguito riportati, suddivisi per tipologia di allevamento e per singola specie allevata.



Allevamenti da carne - bovini

Le tipologie di allevamento ammesse ai pagamenti sono riconducibili alle seguenti tre:

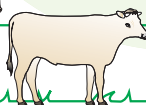
- linea vacca-vitello;



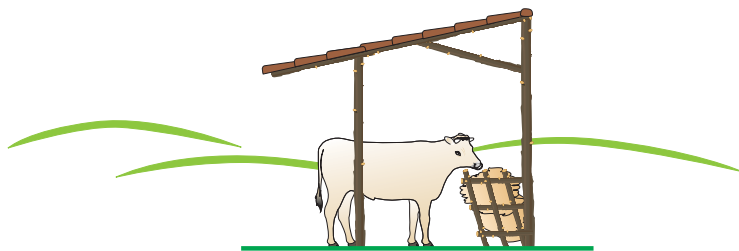
- baby beef;



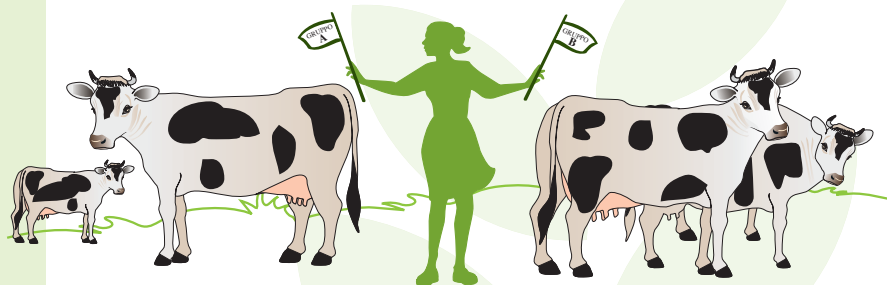
- vitellone tardivo.

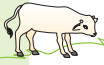


Possono accedere ai premi previsti dalla presente azione solo gli allevamenti a stabulazione libera. Sono, pertanto, esclusi gli allevamenti con animali tenuti a posta fissa e quelli allo stato brado in assenza totale di ricoveri.



I capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. Ai bovini, a seconda della tipologia di allevamento sopra indicata, deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

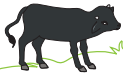


TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	ETÀ	CATEGORIA	SUPERFICIE DISPONIBILE/CAPO mq
linea vacca-vitello 	fino a 6 mesi	vitelli fino a 150 kg	1,95
		vitelli da 150 kg a 220 kg	2,21
		vitelli oltre i 220 kg	2,34
	oltre 6 mesi	capi da ingrasso o da rimonta	4,00
		fattrici	10,40
baby-beef 	fino a 6 mesi	vitelli fino a 150 kg	1,95
		vitelli da 150 kg a 220 kg	2,21
		vitelli oltre i 220 kg	2,34
	oltre 6 mesi	capi da ingrasso	4,00
vitellone tardivo 	oltre 6 mesi	capi da ingrasso	4,00



Allevamenti da carne - bufalini

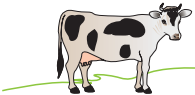
Nelle aziende bufaline da ingrasso i capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. Ai bufali deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	ETÀ	CATEGORIA	SUPERFICIE DISPONIBILE/CAPO mq
<i>baby-beef</i> 	fino a 6 mesi	vitelli fino a 150 kg	1,95
		vitelli da 150 kg a 220 kg	2,21
		vitelli oltre i 220 kg	2,34
	oltre 6 mesi	capi da ingrasso	5,00



Allevamenti da latte - bovini

Nelle aziende bovine da latte i capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascuno di essi deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	CATEGORIA	SUPERFICIE DISPONIBILE/CAPO mq
Stabulazione libera e/o semilibera 	vitelli fino a 150 kg	2,25
	vitello da 150 kg a 220 kg	2,55
	vitelli oltre i 220 kg	2,70
	vacche da latte	12,00

I paddocks esterni, invece, devono assicurare ai capi allevati uno spazio disponibile per **UBA** pari ad almeno **20,00** mq.



Allevamenti da latte - bufalini

Nelle aziende bufaline da latte i capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. Ai bufali deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come indicata nelle tabella seguente.

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	CATEGORIA	SUPERFICIE DISPONIBILE/CAPO mq
Stabulazione libera e/o semilibera 	vitelli fino a 150 kg	3,00
	vitello da 150 kg a 220 kg	3,40
	vitelli oltre i 220 kg	3,60
	bufale da latte	20,00

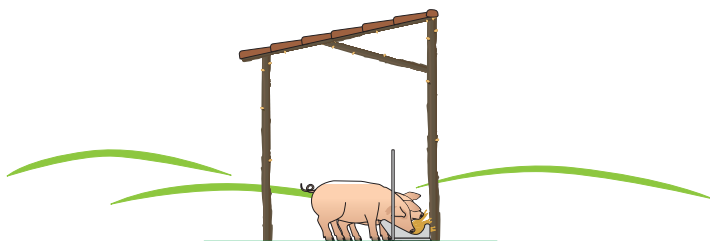
I paddocks esterni devono assicurare ai capi allevati uno spazio disponibile per **UBA** pari ad almeno **25,00** mq.



Suini

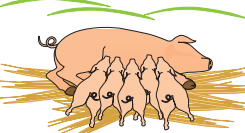
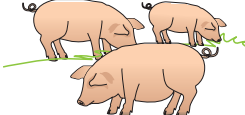
Le tipologie di allevamento ammesse ai pagamenti sono riconducibili alle seguenti tre:

- **allevamento a ciclo aperto da riproduzione;**
- **allevamento a ciclo aperto da ingrasso (30-160 kg);**
- **allevamento a ciclo chiuso.**





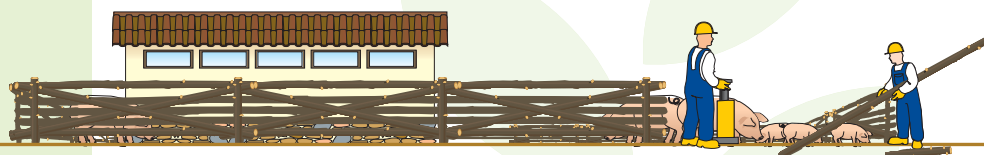
I capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come indicata nella tabella seguente.

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	CATEGORIA	SUPERFICIE DISPONIBILE/CAPO mq
Allevamento a ciclo aperto da riproduzione 	suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg	0,20
	suini di peso vivo compreso tra 10 kg e 20 kg	0,26
	suini di peso vivo compreso tra 20 kg e 30 kg	0,39
	scrofe	2,93
	scrofette fecondate	2,13
	verro	7,80
	verro (nel caso in cui il recinto dove esso è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento)	13,00
Allevamento a ciclo aperto da ingrasso 	suini di peso vivo compreso tra 30 kg e 50 kg	0,52
	suini di peso vivo compreso tra 50 kg e 85 kg	0,72
	suini di peso vivo compreso tra 85 kg e 110 kg	0,85
	suini di peso vivo > a 110 kg	1,30
Allevamento a ciclo chiuso 	scrofe	2,93
	scrofette fecondate	2,13
	verro	7,80
	verro se il recinto dove è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento	13,00



Deve essere, inoltre, previsto uno spazio esterno disponibile per UBA che garantisca una superficie esterna pari almeno a quella coperta.

Per le peculiari caratteristiche etologiche della specie suina l'allevatore deve assicurare che la superficie esterna sia in terra battuta.

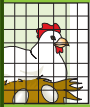


Avicoli

ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE



Possono accedere ai pagamenti i titolari di allevamenti di galline ovaiole allevate in gabbia o allevate a terra. Gli allevatori devono assicurare a ciascun capo, a seconda delle suddette tipologie di allevamento, una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

CATEGORIA	SUPERFICIE DISPONIBILE/CAPO cm ²
 allevamenti intensivi di galline ovaiole in gabbia che usufruiscono del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2003 e s.m.i.	750
 allevamenti intensivi di galline ovaiole in gabbia di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2003 e s.m.i.	1.000
 allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra	1.400



I titolari degli allevamenti di galline ovaiole che usufruiscono del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2003 devono presentare insieme alla domanda di premio un piano di adeguamento degli impianti anticipato rispetto alla scadenza prevista dal richiamato disposto normativo. Il premio è erogabile fino alla fine del periodo transitorio previsto dal suddetto decreto; a decorrere da questo momento il premio è erogabile solo a condizione che venga garantita una superficie disponibile di almeno 1.000 cm² capo pena la restituzione dei premi già percepiti. A tal fine l'allevatore si deve assumere l'impegno di assicurare le superfici suindicate ai capi allevati all'atto della presentazione della domanda.

La stessa disponibilità di superficie di 1.000 cm² capo deve essere assicurata alle galline ovaiole negli allevamenti che rientrano nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2003.

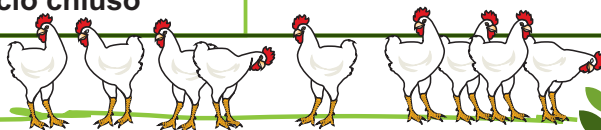


Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2003.

ALLEVAMENTI DI POLLI DA CARNE

Possono accedere ai premi della presente azione i titolari di allevamenti di polli da carne allevati a terra. Ai capi allevati deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come indicato nelle tabella seguente.

Tipologia di allevamento	CATEGORIA	SUPERFICIE DISPONIBILE/CAPO cm ²
Allevamento a ciclo chiuso	Polli da carne	1.250



b) Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale (negli allevamenti bufalini)

Gli allevatori devono assicurare che tutti i capi in lattazione dell'allevamento forniscano ai vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, un periodo complessivo di allattamento materno di almeno **14 giorni**, prolungando in tal modo l'allattamento naturale.

A tal fine l'allevatore tiene in azienda un registro in cui sono indicati i capi in lattazione, la data del parto, la quantità di latte prodotto/giorno/capo e la destinazione dello stesso (trasformazione o alimentazione dei vitelli). Il registro, conforme all'allegato modello (allegato n. 4), deve essere vidimato preventivamente dai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura e Ce.P.I.C.A. (STAPA-CePICA) e compilato per ogni capo nei 30 giorni successivi al parto. I dati riportati nel suddetto registro devono essere coerenti con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina e con la documentazione contabile.





c) Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di favorire la libertà dal dolore e dalle malattie impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal Piano volontario di profilassi diretta approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 30 del 16 aprile 2008 del Settore Veterinario dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria e del Settore I.P.A. dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario. L'azione soddisfa uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Reg.(CE)1974/2006 di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto permette di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee, migliorando in tal modo il benessere degli animali.



In tale piano sono indicati gli interventi aggiuntivi a quelli di profilassi obbligatoria per contribuire ad impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie, tenuto conto delle specifiche realtà produttive che caratterizzano gli allevamenti campani.



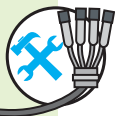
Gli impegni previsti, che saranno meglio specificati nel Piano volontario di profilassi diretta, comprendono in linea generale i seguenti interventi:



almeno un intervento all'anno di pulizia e disinfezione dei ricoveri con idonei disinfettanti, secondo quanto previsto dal Piano di profilassi volontaria diretta;



isolamento di capi feriti, ammalati, o comunque temporaneamente non idonei alla produzioni di latte, in locali separati dalle altre aree di stabulazione, di superficie complessiva almeno pari a quella necessaria ad ospitare il 3% della popolazione adulta presente nell'allevamento o almeno un capo adulto;



almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura per prevenire la diffusione di patologie alla mammella;



almeno un intervento settimanale per la pulizia e la sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita;



impiego di materiale monouso da parte del personale e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento;



accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endoparassiti.

A tal fine l'allevatore si impegna a rispettare quanto stabilito nei modi e nei termini fissati dal Piano di profilassi volontaria diretta.





Presentazione delle domande



La presentazione delle domande di aiuto/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale SIAN.

Le aziende che intendono presentare domanda sono obbligate preventivamente alla costituzione del fascicolo aziendale, che avviene attraverso procedure certificate del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I soggetti abilitati esercitano tutte le funzioni attinenti alla costituzione, all'aggiornamento e alla conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori degli interventi pubblici.

Per la costituzione del fascicolo, l'azienda può avvalersi, mediante specifico mandato, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dall'AGEA. In tal caso l'azienda dovrà avvalersi del CAA anche per la successiva presentazione della domanda.

Coloro i quali non intendono avvalersi dei CAA, possono rivolgersi ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura (STAPA CePICA), per la costituzione del fascicolo e la presentazione della domanda.

Le domande di aiuto/pagamento, per l'anno 2008, devono essere compilate e rilasciate sul portale del SIAN entro il 15 Maggio, ai sensi dell'art. 11 del reg. (CE) n. 796/2004, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo.

Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tali date.

Il modulo rilasciato dal portale SIAN, corredato della prevista documentazione, deve pervenire all'ufficio STAPA CePICA competente per territorio entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del bando.

Nel caso in cui l'ultimo giorno utile sia sabato o festivo, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Nel caso il beneficiario abbia usufruito del periodo di proroga di 25 giorni, il termine ultimo è da intendersi entro le ore 12:00 del trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del bando.

Non sono ricevibili le domande pervenute allo STAPA CePICA competente per territorio oltre le suddette date.

Qualora l'allevatore risulti titolare di più strutture di allevamento ubicate in province diverse ed intenda aderire alla misura con tutti i capi presenti nelle stesse, la domanda deve essere inoltrata allo STAPA-CePICA dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, potrà presentare domanda solo per quelle strutture ricadenti in Campania, per le quali dovrà produrre la documentazione prevista.



Documentazione richiesta

Il modello cartaceo rilasciato dal portale SIAN della domanda compilata in ogni sua parte per via telematica dovrà essere corredato da dichiarazione sostitutiva (**allegato n. 1**), sottoscritta dal titolare/rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attestante:

- di essere munito dei poteri di rappresentanza per la richiesta di premio di cui alla presente misura;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della **Misura 2.1.5** e degli **impegni specifici** che si assumono con l'adesione alla misura stessa, delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in esse contenute;
- di aver dato eventuale mandato ad un C.A.A. per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della presente domanda di aiuto;
- che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- che tutte le **superfici aziendali** in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- che i titoli di possesso relativi alle superfici ed alle strutture aziendali connessi alla concessione dei premi previsti dalla presente misura hanno una durata tale da coprire l'intero quinquennio di impegni e sono registrati ai sensi della vigente normativa;
- che tutte le UBA presenti in azienda sono state indicate in domanda;
- di essere in possesso di autorizzazione per la fida pascolo indicando l'anno, l'ente, il comune di ubicazione dei terreni, fogli e particelle;
- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale e d agli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962; *(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)*
- che non sussistono a proprio carico "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);



- che non sussistono a carico degli amministratori e dei soci "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 2 del DPR n. 252/98 (antimafia) (*per le sole società o cooperative*);
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 626/94) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013;
- di accettare sin d'ora tutte le modifiche al regime di cui al Reg. CE 1698/2005 introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda.
- di aver comunicato al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario – della competente A.S.L. l'adesione al *Piano volontario di profilassi diretta* approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 30 del 16 Aprile 2008 del *Settore Veterinario* dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria e del *Settore I.P.A* dell'A.G.C. Sviluppo Attività *Settore Primario*, indicando la data ed il protocollo di acquisizione.



Contestualmente il beneficiario deve impegnarsi:

- a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- a fornire ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria ed i controlli ed, in particolare, la certificazione della competente A.S.L. relativa alla conformità al *Piano di profilassi volontaria diretta* delle prescrizioni e degli interventi previsti dallo stesso ed attuati nella propria azienda; detta certificazione dovrà essere presentata non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter istruttorio delle domande da parte degli uffici regionali;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda.



Da allegare nel caso di società o società cooperative:

1. elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
2. statuto ad atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
3. copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
4. rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.



Da allegare nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

- deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata, a pena di esclusione, all'atto della domanda iniziale di impegno e va ripresentata esclusivamente qualora intervengano variazioni in corso di impegno nei trenta giorni successivi alle variazioni stesse.

La dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto alla ricezione dell'ufficio competente ovvero sottoscritta e inviata o consegnata con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. La mancata acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

Contestualmente alla dichiarazione di cui sopra, il rappresentante legale dell'impresa dovrà allegare al modello cartaceo la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del regime di condizionalità (**allegato n. 2**) e la certificazione sanitaria di seguito indicata.

- certificazione della competente autorità sanitaria in ordine al rispetto nell'allevamento dei requisiti minimi in materia di benessere degli animali, per le specie per le quali si chiede la concessione del contributo, ed in particolare:
 - per gli allevamenti **bovini** e/o **bufalini** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n. 146/2001 - e, nel caso di allevamento di vitelli, alla direttiva 91/629/CEE e s.m.i. - recepita con il d.lgs n. 533/92 e s.m.i. -;
 - per gli allevamenti **suini** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n. 146/2001 - ed alla direttiva 91/630/CEE e s.m.i. - recepita con il d.lgs n. 534/92 e s.m.i. -;
 - per gli allevamenti **avicoli** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n. 146/2001 - e, nel caso di allevamenti di galline ovaiole, alle direttive 99/74/CE e 2002/4/CE e s.m.i. - recepite con il d.lgs n. 267/03 e s.m.i. - ed alla direttiva 88/166/CEE recepita con il D.P.R. 233/88 e s.m.i.;
- certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine alla tutela della salute degli animali, per le specie per le quali si chiede la concessione del contributo, ed in particolare:
 - per gli allevamenti **bovini** e **bufalini** il rispetto di tutti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi ai sensi rispettivamente del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996;
 - per gli allevamenti **suini** il rispetto di tutti gli obblighi di cui alla Decisione 2005/779/CE (malattia vescicolare dei suini) e s.m.i. ed alle disposizioni nazionali e regionali di riferimento.
 - per gli allevamenti **avicoli** il rispetto degli obblighi di biosicurezza ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005.